

Approvato con deliberazione di C.C. N. 24 del 28/05/2013

**COMUNE DI CAMPONOGARA
(Provincia di Venezia)**

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLA COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE I.R.PE.F**

INDICE

Art.	RUBRICA	Art.	RUBRICA
1	Oggetto del regolamento.	7	Rinvio ad altre disposizioni.
2	Determinazione dell'aliquota.	8	Entrata in vigore del regolamento.
2 bis	Esenzione. Disciplina della riscossione.		
3	Disciplina della riscossione.		
4	Publicità del regolamento e degli atti.		
5	Rinvio dinamico.		
6	Tutela dei dati personali.		

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, in applicazione del disposto dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, comma sostituito dall'art. 1, comma 142, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, disciplina la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 2

Determinazione dell'aliquota

1. L'addizionale comunale all'I.R.P.E.F di cui al D.Lgs. 360/1998 viene calcolata, con decorrenza dal 1° gennaio 2013, applicando al reddito complessivo, determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche al netto degli oneri deducibili ai fini di tale imposta, l'aliquota dello 0,8%.

Art. 2 bis

Esenzione

1. L'addizionale di cui all'art.2 del presente Regolamento non è dovuta se il reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persona fisiche non supera l'importo di €7.500,00 (settemilacinquecento).

2. Se il Reddito imponibile supera la soglia d'esenzione di €7.500,00 (settemilacinquecento) l'addizionale di cui all'art.2 del presente Regolamento è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota al reddito complessivo.

Art. 3

Disciplina della riscossione

1. Il versamento dell'addizionale Comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo che verrà assegnato al Comune e con le modalità da determinarsi con Decreto attuativo del Ministero d'Economia e delle Finanze.

Art. 4

Pubblicità del regolamento e degli atti

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, c.1, della legge 11.02.2005, n. 15, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art.5

Rinvio Dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 6

Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali».

Art. 7

Rinvio ad altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda, in quanto applicabili, alle disposizioni vigenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 8

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 2007. Unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.
